

INDICAZIONI OPERATIVE

LE LISTE DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati devono riportare:

- L'indicazione della componente di riferimento della lista (docenti, genitori, ATA).
- L'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti nome, cognome, luogo e data di nascita.
- Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e affermano di non fare parte di altre liste della stessa componente.
- Possono contenere anche un solo nominativo.
- Le liste NON possono essere presentate dai candidati.
- Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all'ordine di presentazione delle liste.
- Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.
- Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna.
- I membri della commissione possono sottoscrivere una lista, ma non essere essi stessi candidati.

La lista può essere presentata, nel caso in cui non siano superiori a 200, da un decimo degli elettori.

Da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.

CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DELLE LISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale deve:

- Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.
- Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.

(In caso di mancanza di firma e/o dichiarazione o il candidato non appartenesse alla componente della lista, la commissione elettorale depennerà il candidato dalla lista stessa).

- Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.

- Depennare i nominativi dei candidati presenti in più liste.
- Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste presentate in precedenza.
- Richiedere la regolarizzazione delle eventuali irregolarità nelle liste entro tre giorni .
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni dandone comunicazione mediante l'affissione all'albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Affiggere all'albo e inviare ai seggi le liste elettorali definitive.